



**NOTIFICA LAVORI DI COSTRUZIONE**  
per lavori di secondaria importanza; art. 11 LE e art. 6 RLE

Data della domanda

Oggetto della domanda

**1. Generalità**

**Istante (rappresentante)**

Nome e cognome

Indirizzo completo

Telefono  e-mail

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Proprietario del fondo**

Nome e cognome

Indirizzo completo

Telefono  e-mail

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Eventuale progettista responsabile** (il progettista é necessario a dipendenza della natura dell'opera)

Nome e cognome

Indirizzo completo

Telefono  e-mail

**Firma:** \_\_\_\_\_

## 2. Oggetto

---

Mappale:

MQ:

Data prevista per i lavori: dal

al

Costo previsto:

CHF

Eventuale richiesta di deroga:

Genere dell'opera:

Il presente modulo dev'essere redatto in 3 copie, rispettivamente in 4 copie per opere in zona nucleo, in modo completo e corredato da tutta la documentazione richiesta.

Moduli incompleti o la mancanza di atti hanno come conseguenza l'interruzione del termine d'esame fissato dall'art. 2 LE.

### Allegati

1. Planimetria 1:500 dovrà essere indicato il nuovo intervento con le rispettive dimensioni e distanze dai confini.
2. Piani di progetto
3. Relazione tecnica (breve descrizione degli interventi in progetto).
4. Altro:

## PROCEDURA DELLA NOTIFICA

Realizzare un edificio o un impianto è soggetto alla procedura della notifica ai sensi degli art 11-13 Legge edilizia (LE) e art. 6 Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE).

**La procedura della notifica non è applicabile fuori della zona edificabile.**

---

### 1 Legge edilizia cantonale

Conforme agli art. 11 e segg. L.E. e 6 RLE sono soggette alla procedura della notifica le opere sotto elencate:

#### Art. 11 (applicabilità)

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione; del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazione di terreno demolizione di fabbricati. (cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1955 – BU 95, 158).

Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

#### Art. 12 (pubblicazione)

La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.

Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 cpv. 3, esclusa la pubblicazione su Foglio ufficiale.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

#### Art. 13 (decisione)

Il Municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

---

### 2 Regolamento d'applicazione della Legge edilizia (RLE)

#### Art. 6 (procedura della notifica)

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zone edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

- i lavori di rinnovazione della notifica e di trasformazione senza modifica sostanziale dall'aspetto esterno e della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
- la sostituzione di tetti con la modificazione della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
- le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
- le opere di cinta e i muri di sostegno;
- la demolizione parziale o totale di edifici;
- la costruzione di muri, piscine famigliari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti localio private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono bifamigliari, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono bifamigliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
- l'allacciamentodegli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
- il deposito di materiale e macchinari;
- gli scavi e le colmate con materiale per l'uso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1'000;
- l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanzialmente dell'aspetto;
- il tinteggio di edifici e di impianti (cpv. modificato dal R 13.11.1996, in vigore dal 1.1.1997 – BU96, 377);